SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva
2017/2018

COMUNICATO UFFICIALE N. 271

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 3 maggio 2018 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **FABIO GERLI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **FABIO GERLI** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di **due mesi di** squalifica

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **SEBASTIANO SPINELLA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **SEBASTIANO SPINELLA** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di **mesi quattro di** squalifica

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **MASSIMO AGOVINO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **MASSIMO AGOVINO** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di **mesi due di** squalifica

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di MASSIMO MALFITANO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. MASSIMO MALFITANO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 38, commi 1, e 41, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e all'art 38, comma 4, delle NOIF per aver di fatto prestato doppia attività nella stessa stagione sportiva 2016/17 con la società Maristella Calcio e per la società ASD Alghero;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati nonché confermati dallo stesso deferito, il quale nella memoria del 8.02.2018 non nega di aver prestato la propria attività anche per l'ASD Alghero, ma si limita ad affermare a sua difesa che l'attività da lui svolta in favore della ASD Alghero sarebbe stata finalizzata esclusivamente alla partecipazione della squadra esordienti al Campionato CSI (e dunque ad una competizione non organizzata dalla FIGC);
- quanto eccepito dal deferito non può tuttavia trovare accoglimento in quanto: i) lo stesso deferito ha ammesso in sede di audizione di aver allenato anche bambini tesserati per il campionato FIGC; ii) in ogni caso, essendo la ASD Alghero affiliata alla FIGC (oltre che al CSI) risulta comunque violato da parte del deferito il divieto imposto dall'art. 41 comma 1 del Regolamento Settore Tecnico, che vieta ai tecnici di svolgere attività (di qualsiasi natura) "per più di una società" affiliata alla FIGC nella medesima stagione sportiva; sicché nella specie doveva ritenersi precluso al deferito, già tesserato per la Maristella Calcio, di svolgere attività a favore di altra società affiliata alla FIGC, quale appunto l'ASD Alghero, a prescindere dall'oggetto e dalle finalità di detta attività;
- è altresì infondata l'eccezione di improcedibilità/inammissibilità del deferimento per la pretesa inosservanza dei termini istruttori in quanto risulta documentalmente comprovato che le indagini si sono concluse nel termine di 60 giorni dalla data di iscrizione nel registro della Procura e che la comunicazione di conclusione delle indagini è stata tempestivamente inviata nel successivo termine di 20 giorni;
- ai fini della quantificazione della sanzione deve essere favorevolmente apprezzato il comportamento tenuto dal deferito nel corso del presente giudizio;

P.Q.M.

dichiara il sig. MASSIMO MALFITANO responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi quattro**.

Procedimento disciplinare a carico di SALVATORE SORCI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. SALVATORE SORCI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 5, commi 1 e 4 del CGS, nonché in relazione all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per

aver pubblicato, sul proprio profilo Facebook, dichiarazioni lesive del prestigio e dell'onorabilità dell'istituzione calcistica in generale ed in particolare del Comitato Regionale Sicilia e, senza nominarlo del suo Presidente;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi due.
- Ritenuto che:

le dichiarazioni pubblicate dal deferito sul social face book risultano lesive dell'istituzione federale in quanto travalicano i limiti del diritto di critica e contengono espressioni offensive oltre che allusioni ingiustificate;

P.Q.M.

dichiara il sig. SALVATORE SORCI responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **di mesi due.**

Procedimento disciplinare a carico di ALESSANDRO D'AMICO e di DAVID BONI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- considerato che il sig. ALESSANDRO D'AMICO è stato deferito per rispondere della violazione **sub a)** di cui all'art. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione all' art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico ed in relazione a quanto previsto dal C.U. n.1 dello stesso Settore del 1.07.2016 per aver promosso ed organizzato in qualità di tecnico iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, provini/stage riservati a giovani calciatori della Categoria Esordienti finalizzati alla formazione di una Rappresentativa Provinciale da presentare ad un Torneo Nazionale sotto la fittizia copertura della società ASD Pro Calcio Terracina in mancanza delle necessarie autorizzazioni degli organi federali competenti;
- **sub b)** per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione a quanto previsto dal C.U. n.1 del Settore Giovanile e Scolastico del 1.07.2016 punto 9.5 ed all'art.3 del Regolamento del Torneo Nazionale – XI Memorial Gianmarco Bracaglia svoltosi a Ferentino (FR) nei giorni 15/17 aprile 2017 ed autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico, per aver consentito, in qualità di tecnico iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, la partecipazione nella squadra ASD Pro Calcio Terracina di numerosi calciatori tesserati per altre società della Provincia - di fatto organizzati in una rappresentativa provinciale di categoria e, comunque, in numero ben superiore ai tre prestiti da società affiliate, e schierati sotto copertura con tale società anche se ottenuti con regolare nulla osta rilasciato dalle rispettive società di appartenenza;
- considerato che il sig. DAVID BONI è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 6, del CGS in relazione all' art. 3 del Regolamento del Torneo Nazionale – XI Memorial Gianmarco Bracaglia - svoltosi a Ferentino (FR) nei giorni 15/17 aprile 2017 e autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico, nonché in relazione a quanto previsto dal C.U. n.1 dello stesso Settore del 1.07.2016 punto 9.5 e dall'art.22 del suddetto Regolamento, per aver consentito, in qualità di Dirigente e di tecnico iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, la partecipazione nella squadra ASD Pro Calcio Terracina di numerosi calciatori tesserati per altre società delle zone limitrofe - di fatto organizzati in una rappresentativa provinciale di categoria e, comunque, in numero ben superiore ai tre prestiti da società affiliate, anche se ottenuti con regolare nulla osta rilasciato dalle rispettive società di appartenenza;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica di mesi sei per il sig. D'Amico e di mesi quattro per il sig. Boni.

Ritenuto che:
- l'eccezione di incompetenza avanzata dal D'Amico deve essere respinta giacché la circostanza che il deferito all'epoca dei fatti fosse iscritto all'Albo del Settore Tecnico,

sebbene non tesserato quale allenatore, è sufficiente a radicare la competenza di questa Commissione, come da consolidata giurisprudenza fondata sulla previsione dell'art 38, comma 3, del Regolamento del S.T. D'altronde, il D'Amico per svolgere attività dirigenziale avrebbe dovuto chiedere la sospensione dall'Albo del Settore Tecnico ai sensi dell'art. 36 del Regolamento del S.T. Pertanto, che egli svolgesse di fatto detta attività, in costanza di iscrizione all'Albo del Settore Tecnico e senza essersi sospeso, non vale a escludere la competenza di questa Commissione ma semmai costituisce una ulteriore violazione disciplinare.

Nel merito, con riferimento al primo capo di imputazione **sub a),** la responsabilità del D'Amico risulta comprovata dagli atti d'indagine e in particolare dalla memoria difensiva del deferito nella quale si ammette lo svolgimento del raduno, con lo scopo di "scegliere dei giovani calciatori da aggiungere a quelli già tesserati con la società Pro Calcio Terracina per la partecipazione al Torneo Bracaglia". Nella memoria e in generale negli atti di indagine non vi è infatti traccia di preventive autorizzazioni da parte degli organi federali competenti, che devono invece essere sempre richieste per l'organizzazione di provini, ai sensi del C.U. SGS n. 1, s.s. 2016/17, in alcun modo rilevando la specifica finalità per la quale essi siano organizzati.

Quanto al capo di imputazione **sub b)**, la responsabilità del D'Amico è parimenti dimostrata dagli atti d'indagine. Risultano acquisite dalla procura Federale numerose e concordanti dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti nella vicenda in esame (in particolare dai sigg.ri Sbragaglia, Botta, Leoni, Nania, Naddeo, Galuppi, Calcatelli, tutti dirigenti di società) che confermano l'utilizzo da parte della società ASD Terracina di un numero di giocatori in prestito superiore al massimo consentito di tre. Occorre ricordare che in base al più volte citato Regolamento avrebbero dovuto partecipare alle partite tutti i giocatori presenti nella rosa di ciascuna società, per cui ai fini della violazione dell'obbligo di cui all'art. 22 del medesimo Regolamento (che impone il tetto massimo di tre prestiti) non è necessario andare a verificare la composizione delle squadre nelle singole partite, essendo sufficiente la prova, ampiamente raggiunta, della presenza nella rosa dell'ASD Terracina di un numero di giocatori in prestito superiore a tre. Le prove acquisite, complessivamente considerate, sono pertanto senz'altro sufficienti a dimostrare la responsabilità del deferito rendendo ininfluente a tale scopo l'invocata non acquisizione delle distinte di gara che, seppur fonti di prova privilegiata, rappresentano solo uno dei possibili mezzi di prova delle violazioni disciplinari.

Quanto al sig. Boni deve innanzitutto essere respinta la richiesta di rinvio per il deposito di memorie difensive in quanto si tratta di richiesta priva di giustificazioni, ed in ogni caso non risulta leso il diritto di difesa del deferito che avrebbe potuto esercitarlo nei termini sia personalmente che tramite i difensori nominati nel corso del procedimento.

Nel merito, la sua responsabilità per omesso controllo sulla regolare composizione della squadra ASD Terracina partecipante al Torneo Bracaglia deriva da quanto sopra già considerato in relazione alla irregolare composizione della rosa della società ASD Terracina, atteso il suo ruolo di responsabile organizzativo del torneo

P.Q.M.

dichiarano i sig.ri **DAVID BONI e ALESSANDRO D'AMICO** responsabili degli addebiti disciplinari contestati e, di conseguenza, infligge al sig. Alessandro D'amico la squalifica di mesi sei e al sig David Boni la squalifica di mesi quattro.

Firenze, 7 maggio 2018

ILVICE PRESIDENTE
(Avv. Giovanni Taddei Elmi)

IL SEGRETARIO
Paolo Piani

IL PRESIDENTE
Gianni Rivera